

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URZÌ, ALMICI, AMICH, CARETTA, CERRETO, DE CORATO, GABELLONE,
IAIA, LOPERFIDO, MAIORANO, FABRIZIO ROSSI**

Modifiche all'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per condotta pericolosa commessa al fine di sottrarsi all'ordine di fermata impartito dagli organi di polizia, e all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza differita

Presentata il 17 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il tema della sicurezza stradale costituisce un obiettivo primario della politica dei trasporti del Governo nazionale in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli ancora troppo elevati di incidentalità stradale.

L'intervento normativo si inserisce, infatti, nel quadro delle misure già poste in essere dal Governo in materia di sicurezza stradale, nell'ambito della revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di adeguare il quadro vigente ai più elevati livelli di sicurezza richiesti dal contesto sociale, politico ed economico di riferimento.

A tale scopo, la proposta di legge in esame, apporta modifiche all'articolo 192 del codice della strada, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei funzionari, ufficiali e agenti, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e degli utenti della strada mediante l'aggravamento delle sanzioni per i comportamenti pericolosi posti in essere da chi si dà alla fuga durante un controllo stradale.

Nella sua attuale formulazione, il predetto articolo 192, al comma 7, per i comportamenti elusivi degli obblighi di fermarsi ad un posto di blocco prevede il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa e la so-

sospensione della patente di guida; è di tutta evidenza che tale misura risulta inadeguata nei casi di condotte che configurano un reale pericolo per l'incolumità dei suddetti funzionari e degli utenti della strada, oltre che insufficiente per dissuadere da comportamenti che possono esporre a rischi la vita e l'incolumità fisica delle persone.

A tal fine, si introduce un'ipotesi di delitto per cui un soggetto che ometta di eseguire un ordine ai sensi dell'articolo 192 del codice della strada e si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità dei predetti funzionari ovvero di altri utenti della strada è punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni; la stessa pena prevista dagli articoli 336 e 337 del codice penale, che normano rispettivamente le ipotesi di delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale ed il delitto di resistenza ad un pubblico ufficiale.

La previsione di siffatta ipotesi di delitto traduce in norma quello che è l'orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni.

Recentemente, infatti, la giurisprudenza di legittimità prevalente ha ribadito l'importanza di tale norma sottolineando che non rispettare l'ordine di fermata del veicolo impartito dal pubblico ufficiale al posto di blocco o al posto di controllo può essere considerato come una forma di resistenza al pubblico ufficiale che mette in pericolo l'intera collettività.

In particolare, è da richiamarsi la sentenza della Corte di cassazione, quarta sezione penale, n. 6700 del 16 febbraio 2023; nel caso di specie, i carabinieri avevano intimato l'ordine di fermata del veicolo al conducente, ma questi si era dato alla fuga ad alta velocità facendo delle manovre di guida tali da creare una situazione generale di pericolo, non arrestando la guida davanti a una scuola e non fermandosi con il semaforo rosso.

La Corte ha ritenuto integrato il delitto di cui all'articolo 337 del codice penale, richiamando il « consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'ele-

mento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (così, tra le molte, Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, F., Rv. 277137) ».

La presente proposta di legge introduce, inoltre, la confisca del veicolo e la sospensione della patente da uno a due anni come sanzioni aggiuntive nei casi di fuga con veicoli a motore; queste sono misure accessorie che costituiscono una forma di dissuasione da comportamenti recidivi e rischiosi.

Al fine di migliorare l'intervento delle Forze di polizia e assicurare alla giustizia i responsabili, l'intervento normativo *de quo* prevede, infine, l'applicazione delle disposizioni in tema di arresto in flagranza differita, di cui all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, ai suddetti trasgressori; tale misura si inquadra nell'ottica di un rafforzamento dei poteri di contrasto attribuiti agli organi di polizia finalizzati a soddisfare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

È necessario evidenziare che l'estensione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita è motivata dall'impossibilità, in alcuni casi, di procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica; dunque, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto di cui sopra, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

In conclusione, deve essere chiaro che non rispettare le disposizioni che afferiscono all'ordine di fermata del veicolo imposto dai funzionari della polizia giudiziaria e delle forze di pubblica sicurezza comporterà conseguenze legali non solo di natura amministrativa, ma anche di natura penale ove la violazione integri una condotta pericolosa per l'incolumità fisica dei

suddetti funzionari o degli utenti della strada.

In Italia, il rispetto delle indicazioni fornite dalle Forze dell'ordine è un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle regole e tale deve essere sentito dagli stessi utenti della strada.

La presente proposta di legge rappresenta, quindi, una necessaria integrazione

dell'attuale disciplina prevista dalle norme del codice della strada, coniugando esigenze di sicurezza pubblica e rispetto del principio di proporzionalità nelle sanzioni rispetto alla gravità della condotta posta in essere e costituisce un utile strumento per promuovere una maggiore cultura della responsabilità tra gli utenti della strada.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. Chiunque, omettendo di fermarsi all'ordine legittimamente intimato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità dei predetti ufficiali o agenti ovvero di altri utenti della strada è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

7-*ter*. Nel caso in cui i fatti di cui al comma 7-*bis* siano commessi mediante l'utilizzo di un veicolo, all'accertamento del reato consegue la confisca del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Se il veicolo è a motore, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 382-bis del codice di procedura penale)

1. All'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì nei casi di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

